

### **FATTO e DIRITTO**

1. Il sig. Mu. Im., cittadino pakistano, titolare di permesso di soggiorno con scadenza 21 agosto 2013, ha presentato richiesta di rinnovo in data 16 agosto 2016. Il successivo 18 novembre 2015 la Questura di Brescia gli ha notificato il rigetto per "mancanza di attività lavorativa".

L'interessato ha proposto ricorso dinanzi al TAR Lombardia, deducendo che nel marzo 2015 è stato assunto part. time ed ha guadagnato 6500 euro nel corso dell'anno 2015. Nel 2016 le prime buste paga prefigurerebbero un reddito annuo di 8.000 euro.

2. Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che i redditi siano comunque inferiori all'assegno sociale.

Il sig. Im. ha proposto appello, deducendo in particolare che i redditi, sia del 2015 che del 2016, sarebbero ampiamente sufficienti ad integrare i requisiti di legge per il rinnovo.

La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza camerale del 3 novembre 2016 fissata per la delibazione della domanda cautelare, previo avviso alle parti ex art. 60 cpa

3. Ritiene la Sezione che l'appello non è fondato.

È pur vero che ai fini del rilascio del permesso di soggiorno l'[art. 5, comma 5, D.Lgs. n. 286 del 1998](#) (T.U. Immigrazione) impone all'amministrazione di dare rilevanza ai nuovi elementi sopravvenuti nelle more della emanazione del provvedimento, favorevoli allo straniero (da ultimo [Cons. Stato, Sez. III, 5 ottobre 2016, n. 4113](#); 19 luglio 2016, n. 3205).

Tuttavia la norma citata, nel dare rilevanza ai nuovi elementi sopravvenuti favorevoli allo straniero, si riferisce a quelli esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti dall'Amministrazione al momento dell'adozione del provvedimento (anche se successivamente alla presentazione della domanda).

Nel caso di specie l'interessato non ha comunicato alcunché alla Questura (neanche dopo aver conseguito l'assunzione) ed infatti quest'ultima ha respinto (non per assenza di reddito ma) per assenza di un lavoro.

Il provvedimento è dunque esente dai vizi dedotti.

Ciò chiarito, giova parimenti precisare che la statuizione ulteriore con la quale il TAR ha comunque esaminato la congruità del reddito, documentato dal ricorrente (solo) in sede processuale, deve considerarsi ultronea e non vincolante per l'amministrazione, da considerare comunque obbligata a riesaminare le circostanze, ove e se sollecitata dall'interessato con una nuova richiesta, corredata dalla indicazione e dalla documentazione degli elementi sopravvenuti.

In conclusione l'appello è respinto.

Avuto riguardo al punto controverso ed alla evoluzione del giudizio, appare equo compensare le spese del secondo grado del giudizio.

## **PQM**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente decidendo sull'appello n. 6470 del 2016 in epigrafe indicato, lo respinge.

Spese compensate del secondo grado del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2016, con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Giulio Veltri, Consigliere, Estensore

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

Raffaello Sestini, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 09 NOV. 2016.